

LAVORO INFANTILE

INDICE

1	DEFINIZIONI	2
2	PROCEDURA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.	ARCHIVIAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.


MODULISTICA ALLEGATA

CODICE	DESCRIZIONE
M_8000.1	SEGNALAZIONE

LISTA DI DISTRIBUZIONE PROCEDURA

DATA CONSEGNA	RICEVENTE	FIRMA

00	04/12/2020	Prima emissione		
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato

	Riferimento P8000.1	Revisione 00	Data 04/12/2020
	Tipo documento Procedura	Numero Pagine Pagina 2 di 3	Stato documento APPROVATO

1. DEFINIZIONI

BAMBINO: è il minore di età inferiore ai 16 anni, o ancora soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33).

GIOVANE LAVORATORE: è il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, che non è più soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33).

LAVORO INFANTILE: lavoro prestato da un bambino (norma SA8000).

2. PROCEDURA

I.CO.RES. s.r.l., nel pieno rispetto della legislazione italiana in materia di tutela dei minori, ritiene requisito indispensabile, per l'inizio di un rapporto di lavoro, la maggiore età. Inoltre controlla i propri fornitori, affinché operino in conformità al requisito della norma, pena l'esclusione dall'albo dei fornitori.

Al momento dell'assunzione deve essere verificata l'età visionando il documento di identità.


Tale procedura consente di non assumere un soggetto che rientra nella definizione di giovane lavoratore; al minore può essere assicurato un contratto di apprendistato.

Ciò comporta che possano essere impiegati giovani lavoratori i quali però, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria, possono lavorare solo dopo aver effettuato le ore di scuola previste, non possono lavorare per più di 8 ore giornaliere e non devono essere esposti dall'azienda a qualsiasi tipo di situazione che potrebbe risultare rischiosa o nociva per la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico; inoltre per essi, in nessun caso, il totale delle ore di impegno giornaliero (inteso come impegno scolastico, impegno lavorativo e le ore di viaggio da/per la scuola e il luogo di lavoro) deve essere superiore a 10 ore.

L'azienda ha la precisa volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate la presente procedura.

In presenza di bambini nei luoghi di lavoro l'azienda attua quanto segue:

- Licenziamento del bambino;
- Coinvolgimento della Direzione sulla tutela delle condizioni di lavoro e dei servizi sociali del comune di appartenenza, al fine di individuare i possibili piani di recupero;
- Coinvolgimento dei genitori al fine di condividere il piano di recupero stabilito e proporre eventualmente una assunzione ad uno dei membri della famiglia;
- Sussidio al bambino, anche di tipo economico, al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo (10 anni) ed almeno fino a 16 anni, e monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento eventuale di assistenti sociali;
- Valutazione delle cause per le quali si sia verificato l'impiego di bambini all'interno dell'azienda con attuazioni di azioni correttive in merito;
- Comunicazione a tutti i soggetti coinvolti del rilievo e del relativo piano di rimedio.

	Riferimento P8000.1	Revisione 00	Data 04/12/2020
	Tipo documento Procedura	Numero Pagine Pagina 3 di 3	Stato documento APPROVATO

3. ARCHIVIAZIONI

Codice	Documento	Luogo	Tempo	Modalità	Responsabil e dell'archivia zione
M_8000.1	SEGNALAZIONE	SERVER	3 ANNI	INFORMA TICO	RSGI


 Impresa di Costruzioni e Restauri
 POZZUOLI (NA)
 Amministratore Unico